

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 1275-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE FERRARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1829)

d'iniziativa dei deputati CASTELLUCCI e BALDELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1960*

Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 1961

Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, numero 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni, la carriera direttiva del personale delle Amministrazioni dello Stato iniziava con il grado XI e terminava con il grado IV.

Per lo sviluppo di carriera era previsto l'obbligo di un solo esame di sbarramento, per merito distinto o per idoneità, che gli interessati dovevano superare per conseguire il grado VIII e fare così ingresso nel settore superiore del pubblico impiego ai cui funzionari era riservata, genericamente, la facoltà di poter dirigere Uffici, mentre tutte le altre promozioni, fatta eccezione per la nomina a Direttore generale, riservata alla competenza del Consiglio dei ministri, avvenivano attraverso le varie forme di scrutinio.

Con l'entrata in vigore delle leggi delegate, di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è stato soppresso l'ex grado XI di gruppo A, cioè il primo gradino della carriera, e il predetto esame è stato spostato dall'ex grado VIII (ora Consigliere di 1^a classe) al VII (ora Direttore di Sezione), senza tener nel giusto conto, con apposite norme transitorie, della posizione di coloro che tale esame avevano superato in base al vecchio ordinamento, come vivamente raccomandato dal Parlamento al n. 17 articolo 2 della legge di delegazione n. 1181 del 20 dicembre 1954.

I funzionari appartenenti all'ex grado VIII, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stati i veri sacrificati; infatti, essi sono stati giuridicamente retrocessi di un grado e in pratica dovrebbero ripetere un nuovo analogo esame per convalidare le posizioni da essi raggiunte anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Ben vero che le citate leggi delegate hanno mantenuto in vita, per una aliquota di posti che si rendono disponibili nella qualifica di Direttore di Sezione, il preesistente sistema di promozione mediante scrutinio per merito comparativo, ma è altrettanto innegabile che in sede di applicazione delle leggi stesse si è dovuto constatare che gli

effetti del beneficio sono stati irrilevanti per l'elevato numero dei concorrenti rispetto alle limitate vacanze dei posti, tanto da indurre, nel passato, perfino il Governo a presentare proposte e disegni di legge intesi a modificare, in via transitoria, le norme che disciplinano il passaggio dei vecchi Consiglieri a Direttore di Sezione (ministro Zotta resoconto seduta 12 marzo 1958 della 1^a Commissione Camera e Presidente del Consiglio Fanfani - atto Camera 821).

Ciò soprattutto nella considerazione che, in base al preesistente ordinamento, gli impiegati ex gradi VIII potevano concorrere, per merito comparativo, a tutti i posti che si fossero resi vacanti nella qualifica del grado VII, mentre dopo il 1^o luglio 1956 si sono visti sottrarre una parte di tali posti per effetto della ripartizione proporzionale introdotta con l'articolo 368 del testo unico del 1957.

La legge 19 ottobre 1959, n. 928, scaturita dalle iniziative governativa e parlamentare, ha lasciati insoddisfatti, se si fa eccezione per i Commissari di pubblica sicurezza, proprio i Consiglieri di 1^a classe, cioè quella categoria di funzionari in favore della quale principalmente si era sentita la necessità di intervenire; per essi, il problema, oltre a rimanere insoluto, si è acuito a causa della discriminazione creata dall'articolo 4 della legge e della prevista unificazione della dotazione di organico per le qualifiche di Consigliere di 1^a, 2^a e 3^a classe, di cui all'articolo 1 della legge medesima.

Con la disposizione contenuta nel suddetto articolo 4 è stato, infatti, consentito al solo personale della pubblica sicurezza, inquadro nella qualifica di Commissario (equiparata a Consigliere di 1^a classe) ai sensi degli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, di ottenere promozioni in soprannumero alla qualifica di Commissario capo (equiparata a Direttore di Sezione) per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di Commissario. È stato altresì previsto, con la disposta unificazione della dotazione di organico per le prime suddette qualifiche (articolo 1), la possibilità di ottenere promo-

zioni a ruolo aperto fino a Consigliere di 1^a classe; sicchè i vecchi Consiglieri, mentre da un lato si sono trovati esclusi dal beneficio accordato ai Commissari, pur trovandosi in analoga situazione per avere anche essi superato lo « sbarramento » in base al vecchio ordinamento e per le funzioni di qualifica superiore da tempo esercitate, dall'altro si sono visti accomunati nel grado, per le previste promozioni a ruolo aperto, con giovanissimi funzionari di soli cinque anni di anzianità. Ne sono derivati evidenti sfavorevoli riflessi, specie nei confronti del personale che assolveva funzioni di capo ufficio, con ripercussioni negative anche sulla funzionalità dei servizi.

Al fine di rimuovere tale anomala situazione, con il disegno di legge n. 1275, il beneficio accordato al personale della pubblica sicurezza viene esteso ai funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato che si trovano nella *identica* posizione giuridica dei Commissari per essere stati anch'essi inquadrati nella qualifica di Consigliere di 1^a classe, ai sensi degli articoli 73 e 74, nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; in tal modo, anche in relazione all'importanza, in caso analogo, attribuita in passato a tali esami (regio decreto 20 ottobre 1930, n. 1482), viene riconosciuta validità alle prove sostenute dai funzionari stessi a tenore delle vecchie disposizioni, salvaguardando le posizioni da essi acquisite, in conformità, a norma generale di diritto ed in armonia al principio specifico fissato nella citata legge di delegazione, 20 dicembre 1954, n. 1181, articolo 2, n. 17.

In pratica, il provvedimento consente di effettuare circa 200 promozioni in soprannumero suddivise tra le varie Amministrazioni, anche se il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello del commercio con l'estero sono i più direttamente interessati; e non comporta che una tenue spesa, riferendosi ad impiegati anziani nella qualifica (in media di circa 12 anni e con punte di oltre 20), per cui la differenza di competenze tra quelle attualmente percepite (coeff. 325, VI scatto) e quelle iniziali della qualifica superiore (coeff. 402, iniziale) è irrilevante e potrà tro-

vare copertuna nei normali stanziamenti di bilancio di ciascun Ministero, come indicato nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e giusta il favorevole parere della competente Commissione finanze e tesoro.

Peraltro, il peso dei funzionari in parola, per quanto in numero limitato, è più che rilevante agli effetti della funzionalità dei servizi, essendo i medesimi tuttora preposti pur senza aver la qualifica richiesta, ad uffici di notevole importanza.

Il provvedimento quindi, oltre ad essere ispirato a principi giuridici e di giustizia, risponde a precise esigenze delle Amministrazioni, specie di quelle più direttamente interessate per avere fatto presente ripetutamente le loro premure per la soluzione della questione, e tende a ristabilire quell'equa corrispondenza, più volte auspicata, tra funzioni esercitate e qualifica rivestita, nonchè ad eliminare l'intasamento determinatosi nella qualifica di Consigliere di 1^a classe, come emerge con tutta evidenza e gravità per le Amministrazioni più interessate (agricoltura e foreste e commercio con l'estero) dagli uniti istogrammi.

Data però la limitata importanza del provvedimento viene spontaneo chiedersi perchè mai il disegno di legge in questione non sia stato definito dalla 1^a Commissione, in sede legislativa, tanto più che la legge madre (n. 928), per quanto di ben altra portata, venne approvata senza ricorso alla solennità dell'Aula.

A tal proposito è, da far presente che, durante lo studio del disegno di legge in esame sono pervenute, da varie fonti, richieste di estensione della norma ad altre categorie di personale; al riguardo, è stato condiviso quanto affermato dal rappresentante del Governo in occasione dell'approvazione presso l'altro ramo del Parlamento (resoconto della 1^a Commissione nella seduta del 14 ottobre 1960), cioè che l'attuale disegno di legge ha una sua ragion d'essere in quanto prevede la semplice « estensione di alcune provvidenze, già concesse ai Commissari di pubblica sicurezza, a tutti gli altri funzionari che *si trovano in analoga situazione* »; volerle estendere ad altri funzionari che *non si trovano* nelle condizioni vo-

lute dall'articolo 4 della legge n. 928 significherebbe creare una norma di più ampia portata che non collimerebbe con lo spirito e le finalità del disegno di legge di che trattasi.

Senonchè, deciso di non accogliere le suddette richieste di estensione, sono sorte diversità di veduta tra la Commissione stessa e il rappresentante del Governo, ministro Tessitori, per cui si è reso necessario rimettere il provvedimento alla decisione dell'Assemblea. In particolare, il ministro Tessitori avrebbe voluto *limitare* la portata del provvedimento al *solo* personale del Corpo forestale, per il quale ricorrerebbero tutte le condizioni che furono poste a base del menzionato articolo 4 della legge n. 928.

A giustificazione della chiesta limitazione il ministro Tessitori ha fatto presente che il personale della pubblica sicurezza, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si era venuto a trovare in una situazione di particolare disagio, in quanto i Commissari, sotto l'impero delle vecchie disposizioni e a norma di regolamento potevano dirigere i Commissariati, mentre con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento della carriera (il quale ha precisato che la Direzione degli Uffici compete ai funzionari con qualifica non inferiore a Direttore di Sezione) ciò non sarebbe più possibile, per cui, non essendo sufficiente la dotazione di organico della qualifica di Commissario Capo, si dovette ricorrere al provvedimento eccezionale di cui all'articolo 4 della legge n. 928, evitando in tal modo, di destinare a funzioni inferiori impiegati che già avevano diretto Uffici di Commissariato.

Ha precisato, altresì, il Ministro che la estensione della disposizione di cui al cenato articolo 4 alle altre Amministrazioni costituirebbe un ingiustificato beneficio e darebbe luogo a sperequazioni nei confronti di altro personale in condizioni soggettive analoghe, anche se non perfettamente identiche.

Le predette condizioni obiettive, unite ai requisiti soggettivi, ha infine asserito il Ministro, ricorrerebbero soltanto per il personale del Corpo forestale e pertanto ha pro-

posto il seguente nuovo testo dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione:

« Al personale della carriera direttiva tecnico del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nella qualifica di ispettore principale ai sensi degli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di ispettore principale, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo ».

Sulla base delle suesposte considerazioni, la 1^a Commissione ha riesaminato attentamente e coscenziosamente il problema, tenendo anche presenti gli atti parlamentari relativi alla cennata legge, n. 928, e ha tratto il convincimento che il provvedimento in parola risponde ai noti principi di giustizia cui deve uniformarsi l'attività legislativa, per cui, disattesa la proposta suddetta, ha espresso avviso favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo integrale pervenuto dalla Camera dei deputati, conferendo mandato di fiducia al sottoscritto di riferire all'Assemblea.

È da soggiungere che, successivamente e nell'intento di risolvere la questione in sede di Commissione, il ministro Tessitori ha fatto pervenire, nelle vie brevi e in diverse epoche, i seguenti due nuovi testi dell'articolo 1 del disegno di legge di cui trattasi:

(1° testo): « Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di Consiglieri di 1^a classe ed equiparate, ai sensi degli articoli 73 e 74, numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che abbia maturato nella stes-

sa qualifica la anzianità di almeno tre anni e per il quale il particolare ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto attribuiva agli impiegati dell'ex grado VIII di gruppo A la direzione di un ufficio sono conferite, mediante scrutinio, per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di Consigliere di 1^a classe o equiparate di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli ».

(2° testo): « Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono estese ai consiglieri di 1^a classe, ed equiparati, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo ed appartenenti alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, il cui particolare ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, attribuiva all'ex grado VIII di gruppo A la direzione di un Ufficio.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli ».

Ma poichè anche tali nuovi testi nella sostanza rispecchiano il primo schema fatto pervenire dal Ministro, in quanto l'approvazione di uno di essi in pratica risolverebbe soltanto il problema del personale del Corpo forestale e aggraverebbe la discriminazione già creata con l'articolo 4 della legge n. 928, non è stato possibile definire la questione in Commissione, per cui si è ritenuto non poter ulteriormente procrastinare la presentazione della relazione all'Assemblea.

Ciò premesso, si è dell'avviso che le argomentazioni addotte siano sufficienti per poter approvare con serenità di coscienza il disegno di legge in discussione; tuttavia, a maggior conforto devesi aggiungere che lo

articolo 4 della legge n. 928 si riferisce unicamente a condizioni soggettive del personale della pubblica sicurezza, il che non consente di ipotizzare altre ragioni giustificative che non risultano nè dalla lettera nè dallo spirito della norma.

Aggiungasi che attraverso gli atti parlamentari relativi alla cennata legge n. 928, si evince che nessun rilievo venne dato alla predetta circostanza ora addotta dal Ministro (si ripete: particolare ordinamento della pubblica sicurezza che autorizzava gli ex gradi VIII a dirigere Uffici), situazione, se mai, che avrebbe dovuto consigliare la riorganizzazione degli Uffici e l'adeguamento degli organici e non un provvedimento che fa unicamente riferimento a condizioni subiettive.

Appare, invece, che le ragioni per cui fu adottato l'*eccezionale provvedimento* furono ben altre (le stesse che nel caso in esame tutte ricorrono).

Si rileva, infatti, dal resoconto della seduta dell'8 luglio 1959 della 1^a Commissione della Camera che i motivi che furono adottati a sostegno dell'approvazione dell'articolo 4 della legge n. 928 furono:

— l'esistenza di un soprannumero nella qualifica di Commissario;

— l'aver, detti funzionari, una notevole anzianità nella qualifica;

— il fatto che i medesimi in gran parte svolgevano mansioni proprie della qualifica superiore;

— l'impossibilità di effettuare promozioni per inadeguatezza degli organici;

— l'aver superato gli esami di sbarramento.

Tali elementi così determinanti vennero però tenuti presenti solo per il personale della pubblica sicurezza, tanto che nella stessa seduta venne affermato dall'onorevole Quintieri: « Io me ne rallegro per gli interessati, ma, nel contempo, me ne dolgo per quel principio di eguale applicazione della legge per tutti, che qui mi sembra infranto ».

E più oltre l'onorevole Pitzalis si espresse « Noi eravamo partiti dalla proposta di legge di iniziativa del Governo, n. 821, la quale aveva a base un criterio equitativo che do-

veva eliminare certe sperequazioni in ordine a situazioni che si erano determinate in conseguenza dell'applicazione del nuovo stato giuridico del personale dipendente dell'Amministrazione dello Stato. Questo era il concetto base del provvedimento di legge ». Ciononostante il provvedimento venne approvato senza emendamenti. Altrettanto avvenne presso la 1^a Commissione del Senato ove venne assunta, come elemento decisivo e determinante per l'approvazione dell'articolo 4 la circostanza che i Commissari avevano superato l'esame di sbarramento. Si legge, infatti, nel resoconto della seduta del 14 ottobre 1959 della stessa Commissione: « Una volta che questi Commissari hanno già sostenuto gli esami, per quale ragione noi non dobbiamo riconoscere la validità di questi esami portando i Commissari stessi alla qualifica superiore? », come ebbe ad affermare l'onorevole Amatucci, allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Venne fatto, tuttavia, osservare che vi erano funzionari presso altre Amministrazioni che avevano sostenuto prove identiche a quelle sostenute dai Commissari e che se non si fosse voluto emendare l'articolo 4 si sarebbe dovuto ricorrere presto ad un disegno di legge apposito poichè detti funzionari si trovavano nella stessa posizione giuridica dei beneficiari.

Tuttavia la Commissione, attesa l'urgenza dell'approvazione della legge, si limitò a formulare un ordine del giorno, accolto dal Governo come raccomandazione, inteso a promuovere norme atte a risolvere le aspirazioni delle altre categorie di personale.

In tali atti, quindi, non si fa alcun cenno al regolamento particolare della pubblica sicurezza al quale si riferisce il Ministro; in essi si parla solo di mansioni di ordine superiore, svolte in gran parte dal personale di pubblica sicurezza, di notevole anzianità nella qualifica, di inadeguatezza degli organici, di soprannumero esistente nella qualifica di Commissario e di esami sostenuti: condizioni che in un primo momento si riteneva ricorressero soltanto per i Commissari di pubblica sicurezza ma che successivamente si è riscontrato sussistere anche per gli impiegati di altre Amministrazioni, tanto che

il Governo ne ha riconsosciuta l'esistenza per i funzionari del Corpo forestale.

Ma è da dare particolare rilievo al fatto che anteriormente al 1° luglio 1956, non ai soli Commissari, ma anche ai Vice Commissari e persino ai « delegati » era affidata, per effetto del Regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articoli 68, 69, 70 e 71 la dirigenza di Uffici e che, tuttavia, per essi non venne avvertita la necessità della promozione e dell'evitare loro la mortificazione della destinazione all'esercizio di funzionari inferiori.

E questo è segno certo che non la situazione « in sè », citata dal ministro Tessitori, ma la circostanza (ben altrimenti importante) dell'abilitazione all'esercizio di funzioni superiori acquisita a seguito di esami (gli stessi che col nuovo ordinamento sono prescritti per accedere alla qualifica di Direttore di Sezione) fu l'elemento assunto a base del ripetuto articolo 4 della legge 928.

Del resto è notevole che il testo attuale del disegno di legge in esame rispecchia il pensiero che gli stessi Uffici per la Riforma ebbero ad esprimere sul provvedimento prima della sua approvazione da parte della Camera dei deputati, giusta quanto emerge dal seguente parere:

« a) *nulla osta* a che la proposta di legge n. 1829 sia presa in esame;

b) non è possibile accettare gli emendamenti a favore degli ex combattenti miranti ad ottenere a loro favore deroghe e precise disposizioni di legge con anzianità retroattiva, come non può accettarsi l'estensione dell'articolo 4 della legge n. 928 ai vincitori dei concorsi per esame speciale, i quali furono esclusi anche dall'applicazione della norma nei confronti dei Commissari di pubblica sicurezza;

c) è indispensabile che le promozioni in soprannumero siano effettuate in modo che i funzionari promossi prenderanno posto in ruolo dopo l'ultimo dei ruoli stessi e non potranno essere presi in esame per ulteriori promozioni fino a quando quelli che li precedono non siano stati tutti scrutinati;

d) si rende, inoltre, necessario accettare anche l'emendamento approvato dalla Com-

missione bilancio della Camera dei deputati nella seduta del 16 febbraio 1960, che così recita: « in corrispondenza dei soprannumeri di cui al comma precedente sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli;

e) si potrebbe anche, invece di prendere le mosse dall'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, prenderle dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificando gli articoli 73 e 74 di detto decreto, tanto più che, come si è detto, la seconda parte dell'articolo 4 non sembra accettabile.

In effetti, si opererebbe la rimozione di un intasamento formatosi, si snellirebbero le carriere, non si danneggerebbero i diritti acquisiti da altri funzionari, si riparerebbero le sperequazioni verificatesi a seguito dell'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928 ».

Come si vede, anche in tale occasione non si è mai fatto riferimento a particolari ordinamenti interni delle singole Amministrazioni, tanto che il rappresentante del Governo ebbe a dare in tale circostanza il suo benestare riconoscendo al provvedimento una « giustificazione » ed una sua « premessa morale », « perchè chiede l'estensione di alcune provvidenze, già concesse ai Commissari, a tutti gli altri funzionari dello Stato che si trovano in analoga situazione ».

Infine, si osserva che non sembra comunque equo accordare benefici soltanto al personale la cui Amministrazione di appartenenza aveva un regolamento che stabiliva le attribuzioni dei diversi gradi ed escludere il restante personale delle altre Amministrazioni che si trovi nelle stesse condizioni volute dall'articolo 4 della legge n. 928. Si consideri, ad esempio, l'Amministrazione del Ministero del commercio con l'estero la quale anteriormente al 1° luglio 1956 non aveva un « regolamento particolare del personale » e non lo ha tuttora.

I funzionari, appartenenti a tale Amministrazione, che pure rivestivano il grado VIII come i Commissari, dovrebbero, quindi, rimanere esclusi dai benefici sol perchè la propria Amministrazione non ha precisato,

con regolamento particolare, le attribuzioni del personale dipendente, quantunque la quasi generalità degli anziani Consiglieri di 1^a classe di tale Ministero disimpegnavano e disimpegnano tuttora mansioni di qualifica superiore.

E perchè dovrebbero restare esclusi dal beneficio gli Ispettori principali (equiparati oggi a Consiglieri di 1^a classe) del ruolo tecnico superiore dell'Agricoltura che, come i colleghi del Corpo forestale, reggevano anteriormente al 1° luglio 1956 Uffici staccati e sezioni istituiti in base all'articolo 2 del regio decreto 22 febbraio 1937, n. 327 e assimilabili a quelli distrettuali delle Foreste?

In definitiva, non si può negare che, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutti i gradi VIII che dirigevano un Ufficio e che per esigenze di servizio hanno dovuto continuare a reggerlo dopo l'inquadramento nella qualifica di Consigliere di 1^a classe, si sono venuti a trovare in una situazione irregolare qualunque fosse stato il titolo in base al quale essi erano stati investiti nelle funzioni di direzione (legge, decreto ministeriale, regolamento particolare, eccetera).

Infine, se per i Commissari di pubblica sicurezza è stata affermata la necessità della promozione in soprannumero per evitare di destinare a funzionari inferiori impiegati che già dirigevano Uffici, altrettanto può sostenersi per i Consiglieri di 1^a classe delle altre Amministrazioni in analoga situazione, in quanto l'articolo 31 del testo unico prevede soltanto la temporaneità delle funzioni di altra qualifica della stessa carriera e pone quindi i funzionari stessi in una posizione irregolare del tutto simile a quella rappresentata per i Commissari.

Nè può parlarsi di ingiustificato beneficio cui l'approvazione del disegno di legge darebbe luogo, in quanto l'estensione di provvidenze, già accordate ad una categoria di funzionari, al restante personale che si trovi nelle *stesse condizioni*, non costituisce un ingiustificato beneficio, bensì una *doverosa riparazione* della discriminazione in precedenza creata. Anzi, nella fattispecie, più che parlare di ingiustificato beneficio, bisognerebbe parlare di un *ingiusto danno che gli attuali destinatari della norma subiscono es-*

sendo loro stata tolta la retrodatazione della promozione già accordata ai Commissari con il secondo comma del ripetuto articolo 4 ed essendo ormai trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 928.

Nè è da temere alcuna nuova sperequazione, perchè non vi è altro personale che si trovi nelle *stesse condizioni* (altrimenti sarebbe compreso nel provvedimento).

Comunque, se altre categorie di personale hanno diritti particolari da far valere (il che è da escludersi), tali diritti potranno trovare logica soluzione in altra sede.

Concludendo può affermarsi che le argomentazioni che furono addotte a sostegno dell'approvazione dell'articolo 4 della legge n. 928 ricorrono anche per il disegno di legge in parola, e precisamente:

1) l'esistenza di un soprannumero nella qualifica di Consigliere di 1^a classe dei ruoli delle Amministrazioni interessate, con conseguente grave intasamento nella qualifica stessa;

2) l'aver i destinatari del provvedimento superato attraverso regolari esami lo sbarramento prima esistente tra l'ex grado IX e VIII di gruppo A, e quindi la necessità di riconoscere validità ai predetti esami;

3) le mansioni di ordine superiore disimpegnate dai destinatari del provvedimento;

4) la opportunità di evitare a chi ha già sostenuto un esame di dovere ripeterlo per accedere alla qualifica di Direttore di Sezione, il che, come fu fatto rilevare in Parlamento per i Commissari di pubblica

sicurezza, non è ammissibile nè conforme al pubblico interesse;

5) la convenienza di riconoscere le posizioni acquisite dagli interessati sotto l'impero della vecchia legge 30 dicembre 1923, n. 2960;

6) la necessità di normalizzare la situazione degli Uffici ridando fiducia e serenità agli interessati.


È da tenere presente inoltre che le aspirazioni degli interessati corrispondono a precise esigenze di servizio e a principi di giustizia essendo ininfluenza la eventuale considerazione che presso qualche Amministrazione è in atto la revisione degli organici; tale revisione mira a finalità ben diverse e non ha alcun riguardo alla particolare posizione dei destinatari del disegno di legge.

Da ultimo, l'assenso all'approvazione del provvedimento dato dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e la unanimità di consensi che sul provvedimento si sono finora manifestati dagli onorevoli colleghi della 1^a Commissione danno ragione delle necessità e convenienza dell'approvazione del disegno di legge n. 1275, nel testo integrale pervenuto dalla Camera dei deputati, il quale mira a risolvere il problema radicalmente e in maniera imparziale.


Per le considerazioni che precedono si confida che gli onorevoli colleghi vorranno superare le ragioni non convincenti prospettate dal Governo, approvando il presente disegno di legge che trova ispirazione nella esigenza di non misconoscere una causa evidentemente giusta.

FERRARI, *relatore*


SITUAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL RUOLO TECNICO AGRICOLTURA




SITUAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CORPO FORESTALE DEL RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO



SITUAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CORPO FORESTALE



SITUAZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO



DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di

entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti al trentanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

Art. 2.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.